

NUOVI CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE GIÀ A DECORRERE DALLE RITENUTE OPERATE A DICEMBRE 2016

Per i modelli F24 presentati dal 1° gennaio 2017 devono essere utilizzati i codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 17 marzo 2016 al posto di quelli soppressi.

La risoluzione n. 13/E

Dal 1/1/2017 sono soppressi alcuni codici comuni di frequente utilizzo da parte dei sostituti d’imposta per il versamento delle ritenute, a causa della loro confluenza in altri codici tributo già esistenti e previsti per il modello F24.

Si evidenzia per i datori di lavoro la soppressione del codice tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative) e del codice tributo 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno), confluiscono entrambi nel codice tributo 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), nonché la soppressione del codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) che confluisce nel codice tributo 3802.

Per quanto concerne i professionisti ed i lavoratori autonomi, si evidenzia la soppressione del codice tributo 1038, utilizzato per le provvigioni degli agenti, che confluisce nel codice 1040 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni).

Decorrenza dei nuovi codici tributo

Dal 1/1/2017 non potranno essere presentati modelli F24 con i vecchi codici tributo, anche se relativi ad importi efferenti al mese di dicembre 2016, ma dovranno essere utilizzati i nuovi codici tributo sopra indicati e meglio dettagliati nella citata risoluzione 13/E del 17/03/2016.

Ravvedimento operoso

Qualche dubbio rimane sul ravvedimento operoso relativo al versamento di ritenute riguardanti il periodo d’imposta 2016 per le quali si opererà con ravvedimento operoso nel 2017 (es. ritenute operate ad un agente a maggio 2016 per il quale non si è effettuato il versamento con il codice 1038, ma si eseguirà il ravvedimento operoso nel 2017).

L’Agenzia delle Entrate non ha al momento fornito chiarimenti in merito, ma si ritiene che, salvo diverse indicazioni dell’ultimo minuto da parte dell’Agenzia, poiché i vecchi

codici tributo indicati nella risoluzione saranno comunque soppressi dal 2017, dal 1° gennaio prossimo nessuno di essi potrà più essere utilizzato e quindi anche per il ravvedimento operoso dovrebbero utilizzarsi i nuovi codici tributo.

Busto Arsizio, 28 dicembre 2016